

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

29.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	253	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
BRESSANI e BELCI: Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1962, n. 1221 (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (230-B) . . . . .	253	
PRESIDENTE . . . . .	253, 254	
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .	254	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688) . . . . .	254	
PRESIDENTE . . . . .	254, 255, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 283	
AZIMONTI . . . . .	263, 264	
BIANCHI GERARDO . . . . .	258	
CANESTRARI . . . . .	263	
CEBRELLI . . . . .	255, 263	
DAMICO . . . . .	256, 262, 263	
MANCINI ANTONIO . . . . .	254, 255, 257	
MARRACCINI, <i>Relatore</i> . . . . .	254, 259, 261, 262, 263	
RUSSO FERDINANDO . . . . .	255, 259, 263, 265	
		SALOMONE . . . . . 257
		VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . . 256, 257, 259, 261, 263, 264, 283
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 283

---

La seduta comincia alle 9,35.

PIRASTU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Dagnino.

**Discussione della proposta di legge Bressani e Belci: Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1962, n. 1221 (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (230-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bressani e Belci: « Am-

mortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 », approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 settembre scorso e modificata dalla VII Commissione del Senato nella seduta del 19 novembre.

L'onorevole Mancini Antonio ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. La proposta di legge presentata dai colleghi Bressani e Belci fu approvata a suo tempo dalla nostra Commissione e, quindi, inviata al Senato. In quella sede, la VII Commissione permanente ha approvato il provvedimento, modificando l'articolo 2 soltanto sotto il profilo tecnico. Si rende, pertanto, necessaria da parte della nostra Commissione l'approvazione della proposta con la modifica introdotta dal Senato.

Trattandosi di una questione tecnica, inerte la copertura, non è necessario dire altro; invito, quindi, i colleghi ad approvare la variazione apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche del Senato che riguardano solo l'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti nel capitolo n. 1253 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti nel capitolo n. 1253 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1969 e nei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Ricordo che nella seduta precedente è stato rinviato il seguito della discussione generale, essendosi da più parti manifestate vive perplessità circa un emendamento presentato dall'onorevole Mancini Antonio.

Prego il relatore, onorevole Marraccini, di voler riferire alla Commissione sugli eventuali sviluppi verificatisi.

MARRACCINI, *Relatore*. Signor Presidente, non vi sono stati sviluppi. Vi è soltanto da esaminare la posizione dell'onorevole Mancini Antonio in relazione agli emendamenti che egli ha presentato. Ritengo che il collega insisterà sui suoi emendamenti; sarà, quindi, la Commissione che dovrà decidere se approvarli e inviarli per il parere alla I e alla V Commissione, oppure respingerli ed approvare il testo originario della legge.

MANCINI ANTONIO. Ringrazio il relatore per aver espresso con estrema concisione e precisione il mio pensiero.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei precisare la posizione in cui ci troviamo. Abbiamo alcuni emendamenti presentati dallo onorevole Mancini che tendono a modificare la legge, non dal punto di vista formale, ma bensì da quello concernente l'ambito della sua applicazione, in quanto estendono ad altre categorie di dipendenti dell'Amministrazione delle poste i benefici previsti nella legge. In pratica, l'onorevole Mancini chiede che vengano applicate al personale direttivo alcune norme che invece il provvedimento riferisce solo ad altre categorie di lavoratori.

È chiaro che se questi emendamenti dovessero essere accolti dalla nostra Commissione, il provvedimento dovrebbe essere di nuovo sottoposto alla I e alla V Commissione per il parere, comportando gli emendamenti stessi problemi di pubblico impiego e di copertura.

Se la Commissione, invece, dovesse respingere gli emendamenti presentati dall'onorevole Mancini, allora la questione sarebbe ri-

solta, e si potrebbe procedere ad approvare il provvedimento solo con eventuali modifiche, formali o sostanziali, che non ne alterino il contenuto.

**MANCINI ANTONIO.** Se la legge non dovesse tornare alla I e alla V Commissione, potrei anche dichiararmi d'accordo con l'analisi che ella, signor Presidente, ha fatto; ma siccome la Commissione sembra orientata ad apportare delle variazioni di una certa entità, il provvedimento dovrà ritornare all'esame delle due Commissioni; pertanto, i miei emendamenti potranno essere respinti, ma le ragioni debbono essere altre.

**CEBRELLI.** Signor Presidente, volevo soltanto ribadire quanto abbiamo avuto occasione di dire la volta scorsa. Noi manteniamo la nostra posizione, nel senso di non toccare il testo del provvedimento se non con quelle proposte di modifica che noi abbiamo già presentato e che non alterano la sostanza del provvedimento stesso.

Noi siamo del parere che si debba lavorare su questo testo di legge; non dobbiamo modificarlo con proposte che lo muterebbero nella sua essenza, che allungherebbero i tempi, che creerebbero delle condizioni di inevitabile, ulteriore disagio per l'azienda e che porterebbero il personale in situazione di ulteriore disagio e quindi a oggettive posizioni di agitazioni. Non dobbiamo dimenticare che, in questo modo, violiamo un accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali, tra la stessa Amministrazione e le stesse organizzazioni.

Mi rendo conto che mi si può obiettare che il Parlamento è sovrano nelle sue decisioni; sono perfettamente d'accordo su questo. Anch'io tengo moltissimo all'autonomia del Parlamento, e come gruppo comunista lo abbiamo sottolineato molte volte, ma è anche autonomia giudicare che un accordo intercorso debba essere rispettato. Un giudizio in questo senso, è un giudizio autonomo del Parlamento. Noi come comunisti, come parlamentari, diamo questo tipo di giudizio, anche se su questo accordo vogliamo apportare delle modifiche per le quali abbiamo già presentato degli emendamenti.

Questa è la nostra posizione, signor Presidente; altrimenti, sono costretto a confermare quanto detto la volta scorsa, e cioè che chiederemo la rimessione del provvedimento in Assemblea.

**PRESIDENTE.** In merito alla questione delicata dei rapporti sindacali, debbo preci-

sare che la Commissione non è tenuta a tener fede ad accordi ai quali non ha partecipato; soltanto il Governo ha il diritto-dovere di sostenere, qui in Commissione, il mantenimento di quello che è stato il suo accordo con i sindacati. La Commissione potrà giudicare positivo o negativo quell'accordo, ma non ha l'obbligo di mantenervi fede.

**MANCINI ANTONIO.** Signor Presidente, se il gruppo comunista chiede che il provvedimento venga rimesso all'Assemblea, io sono costretto a ritirare gli emendamenti; però, vorrei pregare i colleghi del gruppo comunista di attuare, eventualmente, questa loro determinazione in sede finale, e di consentire, ove la maggioranza sia favorevole, di inviare i miei emendamenti alle commissioni I e V per il parere. Senza, naturalmente, con questo, rinunciare alla loro posizione, ove il parere sugli emendamenti fosse favorevole.

**CEBRELLI.** A nostro modo di vedere, si tratta soltanto di una perdita di tempo senza che il problema possa venir risolto. Noi ritarderemo invece l'approvazione di un provvedimento che è atteso da lungo tempo, che ha costituito materia di lotta per i dipendenti delle poste e che costituisce un bisogno attuale. Per arrivare alle soluzioni volute dagli emendamenti presentati dall'onorevole Mancini, noi abbiamo bisogno — lo abbiamo già detto — di rivedere tutta la questione degli organici in modo più approfondito di quanto non si possa fare in questa occasione.

Non sfugge a nessuno il fatto che la proposta del collega tende a far passare alla chetichella una questione molto più grossa, che ha bisogno di essere rivista in modo organico, che rientra nel concetto più generale del riassetto dei dipendenti dello Stato, che fa riferimento all'articolo 25 della legge sul riassetto stesso. Per quale motivo vogliamo fare le cose in fretta, con il pericolo di non trovare le soluzioni più valide, quando invece abbiamo la possibilità di sistemare una prima grossa questione (orario di lavoro per le categorie inferiori)?

Per questi motivi, non possiamo essere favorevoli alla richiesta testè fatta dall'onorevole Mancini.

**RUSSO FERDINANDO.** Signor Presidente, per quanto riguarda i tempi, vorrei far presente che se sarà approvato un emendamento da noi presentato (questo emendamento si equivale, salvo che per un comma, ad un altro presentato dall'onorevole Cebrelli),

il disegno di legge dovrà andare necessariamente, per il parere, sia alla I che alla V Commissione. Ritengo pertanto che la proposta dell'onorevole Mancini, potrebbe essere accolta dall'onorevole Cebrelli.

L'emendamento presentato dal collega Mancini non comporta nessun danno alle categorie che sono tenute presenti dal disegno di legge. Non comporta alcun danno, dicevo, né sul piano finanziario, né sul piano quantitativo, cioè del numero del personale che passa da una categoria ad un'altra, ma realizza, invece, una delle aspettative contenute nel disegno di legge, e cioè quella di trovare la possibilità che il personale dei vertici del gruppo B) possa passare alla carriera direttiva. Lo emendamento dell'onorevole Mancini offre infatti una disponibilità di posti a livello di consigliere, cioè al primo gradino della carriera direttiva. Ciò rende concretamente possibile alle categorie di gruppo B) il passaggio alla carriera direttiva, aspirazione, questa, assai viva nelle categorie di concetto. Ecco perché, sotto questo aspetto, vi è nell'emendamento Mancini un fatto di giustizia perequativa. A mio avviso val la pena di sottoporlo alle due Commissioni competenti per il parere.

Le osservazioni contenute nell'emendamento Mancini non sono tali da rompere il patto sindacato-Governo.

DAMICO. Vorrei che la posizione del nostro gruppo fosse estremamente chiara. Anche i sindacati, oltre i gruppi, sono impegnati fortemente in una questione che nei prossimi mesi diventerà discriminante: si tratta del riassetto inteso ad evitare, per l'efficienza dell'Amministrazione dello Stato, una proliferazione dei dirigenti nell'ambito dell'Amministrazione stessa.

Per questo, noi crediamo sia giunto il momento di evitare che possano essere approvati dei provvedimenti che incidano sul problema generale del riassetto, sul quale sindacati e partiti hanno una loro precisa posizione.

È questo il motivo, non ricattatorio, del nostro atteggiamento; la nostra è una precisa posizione politica che, d'altronde, è assunta anche in gran parte dai partiti di maggioranza quando si voglia guardare unitariamente i problemi dell'efficienza dell'Amministrazione dello Stato, e non invece risolvere problemi particolarissimi di categoria.

Noi invitiamo il collega Mancini a ritirare il suo emendamento che intacca questo principio. Noi vogliamo fare un dibattito — probabilmente in Aula — sul riassetto delle categorie direttive, ma dobbiamo farlo assu-

mendoci ognuno le proprie responsabilità, evitando lo stratagemma dell'inserimento di questo problema in singoli provvedimenti.

Invito, quindi, i colleghi, nell'interesse dell'Amministrazione pubblica, vista in senso generale, a non costringerci a richiedere che il provvedimento venga rimesso all'esame dell'Assemblea. Vogliamo affrontare il problema nel suo complesso, perché su di esso sono impegnati fortemente tutti i partiti e tutti i sindacati; però dobbiamo farlo al momento adatto. Non dimentichiamo che questo problema delle carriere direttive non riguarda soltanto l'Amministrazione delle poste.

Se il provvedimento ritornerà alla V Commissione lo farà soltanto in relazione a problemi tecnici di copertura; non dimentichiamo che il provvedimento è veramente atteso e risolverebbe concretamente, in rapporto allo orario, gravissime questioni di efficienza dell'Amministrazione delle poste.

Invito quindi, tutti i colleghi, a nome del nostro gruppo, a fare in modo che la discussione ritorni al merito del provvedimento, il che è possibile solo se l'onorevole Mancini vorrà ritirare il suo emendamento.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non starò a ripetere quello che ho già detto altre volte. Vorrei soltanto puntualizzare brevemente qualche aspetto del problema che è emerso dal dibattito su questo disegno di legge. L'emendamento dell'onorevole Mancini non farebbe altro che scardinare il disegno di legge nel senso che lo ristrutturerebbe in modo nettamente diverso da quello attuale che deriva da un accordo politico (è giusto dirlo chiaramente).

La preoccupazione del collega Mancini deriva dal fatto che i direttivi sono esclusi da questa legge. È vero, però teniamo presente che di essi si parlerà al momento e nella sede giusta. Quindi, i problemi dei direttivi non vengono tagliati fuori definitivamente, ma vengono soltanto accantonati provvisoriamente in quanto i problemi stessi verranno ripresi in sede di esame della questione generale della riforma della pubblica amministrazione.

Rivolgo quindi di nuovo all'onorevole Mancini la preghiera di ritirare il suo emendamento perché l'approvazione di esso riporterebbe il provvedimento davanti alla I Commissione la quale, sono certo, non potrebbe essere favorevole. Avremmo quindi perduto del tempo senza concludere nulla, poiché dalla I Commissione avremmo senz'altro un parere negativo.

Prego, dunque, tutti i colleghi di voler procedere oggi all'approvazione di questa legge, estremamente urgente.

**PRESIDENTE.** Volevo aggiungere soltanto qualche cosa in ordine all'eventuale nuovo parere della V Commissione. I colleghi ricorderanno che questo provvedimento ha avuto a suo tempo presso la Commissione bilancio un *iter* molto travagliato. Infatti, avemmo un parere contrario in data 30 settembre e questo parere fu mantenuto per lungo tempo fino a quando il Ministro del tesoro non riuscì, dopo una lunga discussione, a far esprimere parere favorevole su questo disegno di legge, con una modificazione all'articolo 6.

Voglio attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che le modifiche proposte incidono anche sulle conseguenze finanziarie del provvedimento (parlo naturalmente di tutti gli emendamenti, non solo di quelli presentati dallo onorevole Mancini), e quindi corriamo il rischio, approvandone anche solo alcune, di bloccare il provvedimento in quanto il finanziamento previsto non coprirebbe un eventuale maggior onere.

**SALOMONE.** A me pare che le giuste preoccupazioni di tutti noi sugli effetti del mantenimento dell'emendamento Mancini siano fondate solo per una parte, ma abbiamo trascurato un atteggiamento veramente negativo che possiamo rilevare da parte del Governo e dei sindacati verso la categoria dei direttivi. A questo punto vorrei chiedere: la Costituzione italiana prevede che anche i direttivi siano considerati lavoratori oppure no? Se a questa domanda si dovessè dare, come credo, una risposta affermativa, io mi chiedo perché ci dovremmo preoccupare soltanto di alcune categorie di lavoratori, ritardando l'approvazione di questo disegno di legge che certamente è atteso, e non ci si debba preoccupare di altrettanti lavoratori che hanno la disgrazia di essere solo in pochi, che avrebbero titolo a beneficiare alla pari con tutti gli altri della legge stessa. Non dimentichiamo che il disegno di legge porta un titolo che non ha nulla a che vedere con il contenuto essenziale della legge stessa.

Noi credevamo di esaminare la riduzione dell'orario di lavoro. Ora, in questa sede, avremmo dovuto fare soltanto un conto matematico: tante ore in meno per l'Amministrazione, tante unità in più bisogna assumere.

Si è parlato di proliferazione dei direttivi: vorrei far osservare che con l'emendamento da noi presentato si tende esattamente al con-

trario. Si tende, cioè, a dimezzare quasi l'organico dei direttivi anche in vista del decentramento; lo si fa anche per dare una certezza alle funzioni, e perché si finisca, una buona volta, di dire che i direttori provinciali possono essere indiscriminatamente un VII, un VI o un V grado.

Quando un prefetto si sposta da una sede all'altra, di solito consegue una promozione. Noi abbiamo invece direttori provinciali di grado V in sedi di infima importanza, ed abbiamo invece direttori provinciali di grado VI o VII in sedi molto più importanti.

Vorrei, quindi, raccomandare a tutti una cosa, e cioè che questi direttivi abbiano una cittadinanza nel mondo del lavoro. Infatti, a parte questo disegno di legge, noi riscontriamo il « no » permanente del Governo nei confronti di quelle rivendicazioni che potrebbero trovare accoglimento senza dover ricorrere ad una legge.

Se noi affermiamo che i diritti dei lavoratori possono farsi valere solo mediante la forza, io allora non parlo più. Non disconosco che con l'emendamento Mancini si possa far ritardare l'*iter* di questo disegno di legge, anche se con gli emendamenti che pare si vogliono approvare il provvedimento dovrà comunque tornare di nuovo alla V Commissione; vorrei però che in questa occasione il Governo si impegnasse — per tutte quelle rivendicazioni che non hanno bisogno di un disegno di legge — ad assumere un atteggiamento più favorevole nei confronti dei direttivi.

**VOLPE, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Ho già precisato che il problema verrà affrontato nella sede più idonea.

**SALOMONE.** Deve essere affrontato il problema: io ho il dovere di sottolinearlo. Tengo anche a precisare, come ha fatto la volta scorsa l'onorevole Mancini, che a me il provvedimento non interessa in quanto sono già al vertice della carriera; è bene però che i colleghi, che non hanno un'esperienza del settore come posso averla io, sappiano queste cose prima di assumere un atteggiamento che mi è parso ostile senza un giustificato motivo.

**MANCINI ANTONIO.** Signor Presidente, chiedo scusa a lei ed al rappresentante del Governo, nonché alla Commissione, per aver fatto perdere del tempo. Mi rendo conto che la vicenda si sta concludendo in maniera tale che non rappresenta altro che una perdita

secca di tempo. Però, la coscienza mi dice che ho fatto il mio dovere.

Se ci fosse stato soltanto l'invito del Governo e del collega Damico, ai quali debbo la massima deferenza, io avrei risposto con un no; ma qui c'è una promessa, una minaccia, chiamiamola come vogliamo, del collega Cebrelli di chiedere a nome del gruppo comunista la rimessione in Aula del provvedimento, ove il mio emendamento non sia ritirato. Non vedo, in queste condizioni, quali obiettivi sia possibile raggiungere insistendo in una presa di posizione in merito alla quale, però, io debbo ancora dire qualche cosa.

Non è vero che un'integrazione del provvedimento per quanto riguarda il personale direttivo pregiudichi la delega futura; la legge di delega abbraccia il riordino di tutte le categorie statali. Se questa ragione fosse valida, lo sarebbe anche per tutte le altre categorie.

In particolare, per quello che si riferisce all'Amministrazione delle poste, noi abbiamo una riforma già ampiamente attuata per quanto attiene alla composizione organica degli uffici, alla loro articolazione, agli organi nuovi ed alle funzioni nuove, e, quindi, quanto mai opportuno ed urgente sarebbe approvare un provvedimento che preveda la revisione degli organici del personale direttivo che è quello che impersona in pratica gli organi nuovi.

Non sono stati rivisti solo alcuni ruoli, onorevoli colleghi: le tabelle annesse al provvedimento rivedono tutti i ruoli all'infuori di quelli concernenti il personale direttivo. Tra l'altro, io domando a me stesso: come si risolve il problema delle 40 ore settimanali? Per i direttivi facciamo una eccezione? Essi continueranno a fare 42 ore settimanali di servizio? I direttivi nei vari ruoli sono circa 2.500: con la contrazione dell'orario di lavoro del 5 per cento, si rende necessario un aumento di 125 unità fisiche nuove da applicare. Il fatto è che vi è uno stato d'animo particolare che si è manifestato al momento dell'elaborazione di questo provvedimento e riaffiora purtroppo anche in questa Commissione; si tratta di una lotta tra lavoratori appartenenti a diverse categorie.

Una delle ragioni per le quali ho presentato, insieme ai colleghi Canestrari e Salomone, una proposta integrativa era proprio quella di evitare che negli ambienti di lavoro gli stati d'animo diventassero ancora più aspri, resi così da un provvedimento non giusto, che fa delle discriminazioni che divengono ancora più palesi quando attraverso lo

sviluppo generale verso l'alto dei coefficienti retributivi e dei titoli di funzioni concessi a diverse categorie si crea nell'ambito della carriera direttiva la penetrazione di elementi che vengono a confondersi nelle funzioni effettive con i direttivi medesimi.

Io ritengo che sia un grave errore non provvedere contemporaneamente in modo che le discrasie siano ridotte al minimo sia per la carriera direttiva che per altre, ma poiché neppure nell'attenuato e molto cordiale intervento del collega Damico, né in quello dell'onorevole Sottosegretario ho visto la speranza che, ove questa Commissione esprima il suo parere favorevole agli emendamenti, la richiesta di rimessione non venisse fatta, io ritiro i miei emendamenti, chiedendo di nuovo scusa per il tempo che ho fatto perdere. Grazie.

BIANCHI GERARDO. Signor Presidente, desidero soltanto ringraziare l'onorevole Mancini per la sensibilità dimostrata, in quanto nel corso della discussione era veramente apparso che il mantenimento degli emendamenti avrebbe, in qualche modo, provocato un ritardo nell'approvazione della legge.

Però, debbo rinnovare anch'io al Governo l'invito ad affrontare questo problema perché non è vero — e in questo non sono d'accordo con il collega Mancini — che in questa Commissione vi sia uno stato d'animo contrario al personale direttivo delle poste. Anche se qualche volta abbiamo avuto dei motivi di critica, non possiamo certo disconoscere il lavoro intelligente e fattivo che essi compiono.

Sappiamo però che vi è un accordo con il quale si è stabilito che il problema dei direttivi in generale debba avere una trattazione particolare; preghiamo, pertanto, il Governo affinché in quella sede sia affrontato anche il problema dei direttivi delle aziende autonome, perché il problema esiste e deve essere esaminato fino in fondo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato

per i servizi telefonici, è stabilita in 41 ore dal 1° gennaio 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972.

Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal precedente comma.

Restano ferme le norme relative all'orario d'obbligo giornaliero precedentemente in vigore ai soli fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9 e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.

Gli onorevoli Cebrelli, Damico, Tripodi Girolamo e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento: *sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici è stabilita in 41 ore dal 1° gennaio 1970 e in ore 40 dal 1° gennaio 1971.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto ai servizi postali sui treni e sugli uffici natanti è stabilito in ore 40 con effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal precedente primo comma.

Gli onorevoli Russo Ferdinando, Bianchi Gerardo, Amodio, Marocco, Canestrari e Marraccini hanno presentato il seguente emendamento, analogo al precedente: *sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio e salariato dei servizi esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici è stabilita in 41 ore dal 1° gennaio 1970 e in ore 40 dal 1° gennaio 1971.

La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto ai servizi postali sui treni e sugli uffici natanti nonché quelle del personale tecnico dell'ASST addetto agli impianti e del personale tecnico postelegrafico addetto ai servizi radio-telegrafici e

Telex — è stabilito in ore 40 con effetto della entrata in vigore della presente legge.

Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende anzidette la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal precedente primo comma.

MARRACCINI, *Relatore*. Signor Presidente, pur essendo firmatario dell'emendamento che reca per prima la firma dell'onorevole Russo Ferdinando, riterrei opportuno stralciare, da entrambi gli emendamenti, la parte che discrimina alcuni settori dell'azienda, prevedendo per questi l'immediata attuazione della riduzione dell'orario di lavoro. Si potrebbero, infatti, in tal modo creare delle aspettative da parte di altri settori e turbative nello svolgimento del lavoro. Pertanto, considerando che la riduzione ulteriore di un anno costituisce un vantaggio notevole che riguarda tutta la globalità dei lavoratori, ritengo che l'emendamento possa consistere soltanto nella variazione di una data al testo della legge.

Mi permetto proporre, quindi, che alla fine del primo comma la parola « 1972 » sia sostituita dalla parola « 1971 ». Prego i presentatori dei due emendamenti di volerli ritirare.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Non posso accettare l'emendamento Cebrelli perché esso apre una fessura entro la quale si vorrebbero infiltrare tutte le altre categorie di lavoratori. Il primo esempio è la presentazione dell'emendamento Russo ed altri. In altri termini, con questi emendamenti noi partiremo con delle sperequazioni settoriali; per questo motivo prego anch'io i presentatori di ritirare i loro emendamenti.

RUSSO FERDINANDO. Signor Presidente, d'accordo con il collega Cebrelli, ritiriamo i due emendamenti e non insistiamo per la loro votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore:

*Al primo comma sostituire la parola: 1972 con la parola: 1971.*

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, modificato con l'emendamento testé approvato.

(*E approvato*).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Le dotazioni organiche complessive del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono così aumentate:

1) *Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:*

a) ruolo ordinario:

posti n. 1.769 dal 1° gennaio 1970;

posti n. 3.538 dal 1° gennaio 1972;

2) *Azienda di Stato per i servizi telefonici:*

posti n. 211 dal 1° gennaio 1970;

posti n. 408 dal 1° gennaio 1972.

In dipendenza degli incrementi di organico previsti dal precedente comma ed ai fini di una più razionale strutturazione, i ruoli organici di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U* e *V* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato I alla presente legge; i ruoli organici di cui alle tabelle *D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P* e *Q* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato III alla presente legge.

Gli onorevoli Mancini Antonio, Salomone e Canestrari hanno presentato il seguente emendamento che l'onorevole Mancini Antonio, in sede di discussione generale, ha dichiarato di ritirare:

« *Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

In dipendenza degli incrementi di organico previsti dal precedente comma e ai fini di una più razionale ristrutturazione, i ruoli organici di cui alle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U* e *V* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono sostituite rispettivamente da quelle di cui all'allegato I alla presente legge; i ruoli organici di cui alle tabelle *B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P* e *Q* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, sono sostituite rispettivamente da quelle di cui all'allegato III alla presente legge ».

Gli onorevoli Cebrelli, Damico, Tripodi e Guglielmino hanno presentato un emendamento, conseguenza logica dell'emendamento approvato all'articolo 1:

« *Al punto 1) del primo comma sostituire le parole:* posti n. 3.538 dal 1° gennaio 1972,

*con le parole:* posti n. 3.538 dal 1° gennaio 1971 ».

« *Al punto 2) dello stesso comma sostituire le parole:* posti n. 408 dal 1° gennaio 1972, *con le parole:* posti n. 408 dal 1° gennaio 1971 ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

I ruoli organici del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sono sostituiti rispettivamente da quelli di cui all'allegato II alla presente legge.

Gli orari di lavoro del personale previsto dal precedente comma sono stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. Qualora detti orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.

In conseguenza il limite di spesa annua relativo alle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, è elevato di lire 1.975 milioni dal 1° gennaio 1970 e di lire 3.950 milioni dal 1° gennaio 1972.

Gli onorevoli Cebrelli, Damico, Tripodi, Girolamo e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento, conseguenziale all'emendamento approvato all'articolo 1:

« *All'ultimo comma, sostituire le parole:* dal 1° gennaio 1972, *con le parole:* dal 1° gennaio 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé approvata.

(È approvato).



Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4 al quale non sono stati presentati emendamenti e sul quale nessuno ha chiesto di parlare:

## ART. 4.

Fino all'assunzione delle unità occorrenti a copertura dei maggiori fabbisogni di personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche e nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 1, sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario anche oltre i limiti di spesa di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, nella misura massima della somma corrispondente al prodotto dell'aliquota del compenso orario per lavoro straordinario relativo al personale che riveste la qualifica di ufficiale di prima classe o equiparata nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per sette ore giornaliere, per ciascun posto recato in aumento dalla presente legge e ancora non coperto.

(È approvato).

Gli onorevoli Mancini Antonio, Salomone e Canestrari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo che l'onorevole Mancini Antonio, in sede di discussione generale, ha dichiarato di ritirare:

« Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è attribuita la facoltà di conferire, ove occorra, entro il 31 dicembre 1972 e con l'osservanza delle vigenti disposizioni, nomine in soprannumero alla qualifica di direttore compartimentale della tabella A dell'allegato I della presente legge, in numero pari alle direzioni compartimentali che saranno istituite annualmente. In ogni caso, le nomine in soprannumero non potranno superare, per ciascun anno, il quarto del numero complessivo delle direzioni compartimentali previste dalla citata legge n. 325.

I concorsi di ammissione in carriera per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state iniziate le prove di esame saranno regolarmente espletati e i vincitori saranno nominati in ruolo in soprannumero.

I posti in soprannumero di cui ai precedenti commi e quelli determinati per effetto della riduzione di organico prevista per le tabelle B, C, D, E dell'allegato I alla presente legge e delle tabelle B e C dell'allegato III, sono riassorbiti con la cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, degli impiegati del rispettivo ruolo.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1968, n. 325 ».

Gli onorevoli Tripodi Girolamo, Gebrelli e Guglielmino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« In ogni provincia è costituita una Commissione composta da tre rappresentanti designati rispettivamente dai sindacati dei lavoratori aderenti alle Confederazioni più rappresentative e dal direttore provinciale o da un suo delegato.

La Commissione ha il compito di fissare le modalità per quanto concerne la quantità del lavoro straordinario, la durata della prestazione e i turni dei dipendenti chiamati a prestare il lavoro straordinario ».

MARRACCINI, *Relatore*. Pur non essendo contrario alla sostanza dell'emendamento, ritengo che la sua applicabilità pratica sia quasi impossibile. Prego, quindi, l'onorevole Tripodi di volerlo ritirare.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-ter presentato dall'onorevole Tripodi Girolamo ed altri e di cui ho dato lettura.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 5:

## ART. 5.

Il contingente di personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 dicembre

1967, n. 1233, è elevato, in conseguenza degli aumenti di organico di cui al precedente articolo 2, da 154.500 a 156.269 dal 1° gennaio 1970 e da 154.500 a 158.038 dal 1° gennaio 1972.

Il contingente di operatori e operatrici di commutazione e prenotazione telefonica costituente la base per la determinazione dei compensi incentivanti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, è elevato da 6.633 a 6.783 dal 1° gennaio 1970 e da 6.633 a 6.909 dal 1° gennaio 1972.

Gli onorevoli Cebrelli, Damico, Tripodi Girolamo e Guglielmino hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 5, conseguenziali all'approvazione dell'emendamento approvato all'articolo 1:

« Alla fine del primo comma, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1972, con le parole: dal 1° gennaio 1971 »;

« Alla fine del secondo comma, sostituire le parole: dal 1° gennaio 1972, con le parole: dal 1° gennaio 1971 ».

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con gli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

#### ART. 6.

L'onere derivante dalla presente legge — valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, in lire 27.091 milioni per il 1971 ed in lire 32.606 milioni per il 1972 e per gli anni successivi, e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970, in lire 2.548 milioni per il 1971 ed in lire 3.040 milioni per il 1972 e per gli anni successivi — sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in ognuno dei predetti anni finanziari.

Gli onorevoli Damico, Tripodi Girolamo, Cebrelli e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

L'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, ed in lire 32.606 milioni per il 1971 e per gli anni successivi, e per la Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970 ed in lire 3.040 milioni per il 1971 e per gli anni successivi sarà iscritto negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in ognuno dei predetti anni finanziari.

MARRACINI, *Relatore*. Durante lo svolgimento della mia relazione ho annunciato la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 6, elaborato sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio. Propongo, pertanto, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 6:

« L'onere derivante dalla presente legge è valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, ed in lire 32.606 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi, e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970 ed in lire 3.040 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi.

All'onere per l'anno 1970, valutato in lire 5.450 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 509 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 325 e n. 355, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Onorevole Damico, insiste nel suo emendamento ?

DAMICO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, di cui ho dato testé lettura, sostitutivo dell'articolo 6, presentato dal relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Azimonti, Bianchi Gerardo, Russo Ferdinando, Marraccini, Canestrari, Belci e Salomone hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo, quale disposizione transitoria.

« In attesa che venga attuata la riforma strutturale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo mansionario delle qualifiche, l'inquadramento del personale, in attuazione delle nuove tabelle organiche previste dalla presente legge, fermo restando il trattamento economico connesso all'inquadramento, non comporta automatica variazione delle mansioni quando ciò non si concili con le esigenze del servizio ».

AZIMONTI. Desidero dire come premessa che questo articolo aggiuntivo è stato non soltanto accettato, ma direi suggerito dagli stessi rappresentanti di alcune determinate organizzazioni sindacali che noi abbiamo interpellato.

È inutile riaprire una discussione che abbiamo già fatto: risulta evidente che l'organico predisposto presenta delle anomalie; comunque, le organizzazioni sindacali — pur riconoscendo l'esistenza di alcune di esse — hanno precisato che il tutto è avvenuto nella logica di un accordo di carattere generale, rispetto alla riforma del pubblico impiego che fissa in determinate percentuali le varie qualifiche.

Si può verificare il caso, però, in questa situazione, che una qualifica risulti — come risulterà — in soprannumero; pertanto, se a un certo momento una persona che ha una determinata qualifica chiede di volerla applicare, potrebbero sorgere delle disfunzioni nel servizio. Va tenuto inoltre presente che le organizzazioni sindacali insistono nella richiesta — che risale al convegno di Varese del 1952 — della precisazione del mansionario di tutti i dipendenti. In sostanza il nostro emendamento è inteso a precisare che, fermo restando il trattamento economico, previsto secondo le tabelle organiche, per esigenze di servizio un dipendente può continuare a svolgere le funzioni che ha svolto fino a quel momento indipendentemente dalla nuova qualifica attribuitagli. Tale norma deriva da una preoccupazione di ordine funzionale che non soltanto non danneggia sul piano economico i dipendenti, ma non li danneggia neanche sul piano giuridico.

DAMICO. Volevo chiedere un chiarimento sull'ultima parte dell'articolo aggiuntivo. Praticamente, se un dipendente che abbia una de-

terminata qualifica, richiede di poter esplicare le nuove mansioni che la qualifica stessa comporta, ciò non potrà avvenire se queste nuove mansioni non si conciliano — come dice l'emendamento — con le esigenze del servizio.

AZIMONTI. Certamente; teniamo presente che sono state le stesse organizzazioni sindacali a richiederlo.

PRESIDENTE. Ritengo che su questo argomento sia necessario sentire il parere della I Commissione, in quanto noi verremmo a stabilire un principio secondo il quale alla qualifica non corrisponderebbe l'esatta mansione.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo, signor Presidente.

MARRACCINI, *Relatore*. Signor Presidente, io ho firmato l'emendamento convinto della sua validità, ed in quanto trattasi di norma transitoria. Ogni provvedimento, nella sua prima fase di applicazione, ha necessità di alcune norme che possano precedere la fase definitiva. Comunque, io mi rimetto alla Commissione.

RUSSO FERDINANDO. A mio avviso l'emendamento è non solo logico ma anche necessario, perché se l'Amministrazione non provvede a cambiare la sua struttura le tabelle allegate alla legge in esame non troveranno applicazione.

DAMICO. Non è escluso che siano emanate circolari ai fini dell'efficienza del servizio, cosa che è di competenza del potere esecutivo. Comunque temo che questo emendamento non possa avere il parere favorevole della I Commissione.

CANESTRARI. Vi è già una disposizione interna, soprattutto per il personale degli uffici locali, per la quale l'amministrazione consente, a domanda, che il funzionario rimanga in un posto pur avendo un grado superiore. La preoccupazione dell'onorevole Azimonti è quella di dare valore di legge a questo criterio.

CEBRELLI. A mio avviso questa disposizione transitoria è abbastanza plausibile, perché effettivamente si determineranno le situazioni indicate dagli onorevoli Azimonti e Russo Ferdinando. Il problema tuttavia è que-

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

sto: questo articolo aggiuntivo, questa disposizione transitoria rappresenta lo strumento migliore per modificare in profondità questa situazione dell'azienda? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Personalmente penso che questo non sia uno strumento valido, che ci porti a premere sulla piaga, ma che sia anzi uno strumento che comporta il rischio di sistemare per legge una contraddizione che è anticostituzionale.

Inviterei pertanto i proponenti a ritirare questo articolo aggiuntivo, con l'impegno comune di approfondire tali questioni, in vista, tra l'altro, della discussione a non lunga scadenza sul decentramento. Occorrerà esaminare le diverse e complesse situazioni della Azienda, in modo da poter correggere quelle anomale, dando una giusta collocazione a tutti i dipendenti.

**VOLPE**, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si impegna a questo riguardo.

**AZIMONTI**. Dopo l'intervento dell'onorevole Cebrelli, signor Presidente, desidero dire che la motivazione di fondo della presentazione di questo emendamento è quella di costituire una forzatura nei confronti dell'amministrazione perché affronti una volta per sempre la riforma strutturale dell'Azienda,

richiesta da tempo dalle organizzazioni sindacali e da tutti gli apparati amministrativi. Tuttavia, se questo emendamento può rappresentare motivo di ritardo nell'approvazione del disegno di legge, non sarò certo io ad insistere per la sua votazione. Occorre però tenere presente che all'indomani dell'approvazione di questo provvedimento l'amministrazione si troverà di fronte a disfunzioni di servizio, perché nessuno può negare che questa riforma degli organici è stata attuata non in vista di una corretta funzionalità del settore, ma in una logica diversa. Dopo i contatti avuti con le organizzazioni sindacali abbiamo compreso i motivi e il valore politico ed economico del disegno di legge, ma ciò non toglie che il provvedimento che variamo è tutt'altro che organico.

Mi riservo di presentare un ordine del giorno sull'argomento dell'emendamento che ritiro.

**PRESIDENTE**. Passiamo agli allegati.

Gli onorevoli Mancini Antonio, Salomone e Canestrari avevano presentato emendamenti alle tabelle che l'onorevole Mancini, in sede di discussione generale, ha dichiarato di voler ritirare.

L'onorevole Russo Ferdinando ha presentato il seguente emendamento alle tabelle B e C dell'allegato III:

TABELLA « B » DELL'ALLEGATO III.

*Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti dal 1° gennaio 1970	Numero dei posti dal 1° gennaio 1971	Numero dei posti dal 1° gennaio 1972
900	Direttore centrale o direttore di ispettorato telefonico di zona . . . . .	4	(a) 6	(a) 6
670	Ispettore generale o equiparato . . . . .	20	22	24
500	Direttore di divisione o ispettore capo . . . . .	33	36	38
402	Direttore di sezione o ispettore superiore . . . . .	45	45	45
340	Consigliere o ispettore di 1ª classe . . . . .	46	32	19
284	Consigliere o ispettore di 2ª classe . . . . .			
240	Consigliere o ispettore di 3ª classe . . . . .			
		148	141	132

(a) Per la titolarità delle Direzioni centrali e di Ispettorati di zona.

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA « C » DELL'ALLEGATO III.

*Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico.*

Coefficiente	QUALIFICA	Numero dei posti dal 1° gennaio 1970	Numero dei posti dal 1° gennaio 1971	Numero dei posti dal 1° gennaio 1972
900	Direttore centrale o direttore di ispettorato telefonico di zona . . . . .	4	(a) 6	(a) 6
670	Ispettore generale o equiparato . . . . .	24	26	26
500	Direttore di divisione o ingegnere capo . . . . .	30	36	39
402	Direttore di sezione o ingegnere superiore . . . . .	60	63	67
340	Consigliere o ingegnere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	70	46	21
284	Consigliere o ingegnere di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .			
		188	177	159

(a) Per la titolarità delle Direzioni centrali, di Ispettorato di zona, ed uno per l'incarico di coordinamento tecnico presso l'Amministrazione centrale o di Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

RUSSO FERDINANDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cebrelli, Damico, Tripodi Girolamo e Guglielmino hanno presentato il seguente emendamento:

« La colonna relativa al numero dei posti dal 1° gennaio 1971 di tutte le tabelle di cui agli allegati I e III è soppressa.

Nella colonna del numero dei posti dal 1° gennaio 1972 di tutte le tabelle di cui agli

allegati I e III la data è modificata in 1° gennaio 1971 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione le tabelle avvertendo che a seguito dell'emendamento testé approvato risultano modificate le tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U* e *V* dell'allegato I e le tabelle *D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P* e *Q* dell'allegato III:

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

ALLEGATO I

## TABELLA F

*Ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria . . . . .	229	314
402	Direttore capo ed ispettore capo di ragioneria (a) . . . . .	359	455
340	Direttore principale ed ispettore di ragioneria (a) . . . . .	683	861
	TOTALE . . . . .	1.271	1.630

(a) Viene concessa con le modalità dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

*(È approvata).*

## TABELLA G

*Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Segretario capo . . . . .	42	63
402	Segretario principale . . . . .	72	90
340	Primo segretario . . . . .	233	288
284	Segretario . . . . .	2.092	1.694
240	Segretario aggiunto . . . . .		
211	Vice Segretario . . . . .		
	TOTALE . . . . .	2.439	2.135

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA H

*Ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Perito capo . . . . .	31	56
402	Perito principale . . . . .	62	84
340	Primo perito . . . . .	124	168
284	Perito . . . . .	343	252
240	Perito aggiunto . . . . .		
211	Vice perito . . . . .		
	TOTALE . . . . .	560	560

*(È approvata).*

TABELLA I

*Ruolo organico della carriera di concetto dei geometri.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Geometra capo . . . . .	29	53
402	Geometra principale . . . . .	58	80
340	Primo geometra . . . . .	116	159
284	Geometra . . . . .	327	238
240	Geometra aggiunto . . . . .		
211	Vice geometra . . . . .		
	TOTALE . . . . .	530	530

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA L

*Ruolo organico della carriera esecutiva dei capi ufficio.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Capo ufficio superiore . . . . .	1.109	1.338
284	Capo ufficio principale (a) . . . . .	718	489
	TOTALE . . . . .	1.827	1.827

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

*(È approvata).*

TABELLA M

*Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
345	Capo ufficio di 1ª classe . . . . .	1.432	1.725
284	Capo ufficio - Operatore capo . . . . .	5.232	13.295
240	Ufficiale di 1ª classe . . . . .	21.486	13.783
211	Ufficiale di 2ª classe . . . . .		
193	Ufficiale di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	28.150	28.803

*(È approvata).*



V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA N

*Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Capo radiotelegrafista di 1ª classe e capo radioelettricista di 1ª classe . . . . .	42	42
284	Capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e operatore capo (a) . . . . .	98	125
240	Ufficiale radiotelegrafista di 1ª classe e ufficiale radioelettricista di 1ª classe . . . . .	153	135
211	Ufficiale radiotelegrafista di 2ª classe e ufficiale radioelettricista di 2ª classe . . . . .		
193	Ufficiale radiotelegrafista di 3ª classe e ufficiale radioelettricista di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	293	302

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

*(È approvata).*

TABELLA O

*Ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle officine postelegrafiche.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Capo tecnico di 1ª classe . . . . .	61	103
284	Capo tecnico - Operatore capo (a) . . . . .	176	465
240	Ufficiale tecnico di 1ª classe . . . . .	766	465
211	Ufficiale tecnico di 2ª classe . . . . .		
193	Ufficiale tecnico di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	1.003	1.033

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

## TABELLA P

*Ruolo organico della carriera esecutiva  
degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Capo officina di 1ª classe . . . . .	5	7
284	Capo officina - Operatore capo (a) . . . . .	10	29
240	Ufficiale meccanico di 1ª classe . . . . .	49	30
211	Ufficiale meccanico di 2ª classe . . . . .		
193	Ufficiale meccanico di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	64	66

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

(È approvata).

## TABELLA Q

*Ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Assistente capo di 1ª classe e disegnatore capo di 1ª classe . . . . .	30	30
284	Assistente capo e disegnatore capo (a) . . . . .	60	135
240	Assistente di 1ª classe e disegnatore di 1ª classe . . . . .	210	135
211	Assistente di 2ª classe e disegnatore di 2ª classe . . . . .		
193	Assistente di 3ª classe e disegnatore di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	300	300

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, una maggiorazione pari al 25 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

(È approvata).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

## TABELLA R

*Ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'archivio.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
325	Archivista superiore . . . . .	—	120
271	Archivista capo . . . . .	75	120
229	Primo archivista . . . . .	264	420
202	Archivista . . . . .	861	540
180	Applicato . . . . .		
157	Applicato aggiunto . . . . .		
	TOTALE . . . . .	1.200	1.200

*(È approvata).*

## TABELLA S

*Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Agente di esercizio superiore . . . . .	2.728	4.202
210	Agente di esercizio di 1ª classe . . . . .	6.029	25.212
190	Agente di esercizio di 2ª classe . . . . .	32.454	12.607
170	Agente di esercizio di 3ª classe . . . . .		
150	Fattorino . . . . .		
	TOTALE . . . . .	41.211	42.021

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA T

*Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Agente tecnico superiore . . . . .	429	585
210	Agente tecnico di 1ª classe . . . . .	1.221	3.507
190	Agente tecnico di 2ª classe . . . . .	} 4.066	1.754
170	Agente tecnico di 3ª classe . . . . .		
150	Allievo agente tecnico . . . . .		
	TOTALE . . . . .	5.716	5.846

*(È approvata).*

TABELLA U

*Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Agente tecnico superiore . . . . .	167	422
210	Agente tecnico di 1ª classe . . . . .	474	2.534
190	Agente tecnico di 2ª classe . . . . .	} 3.502	1.267
170	Agente tecnico di 3ª classe . . . . .		
150	Allievo agente tecnico . . . . .		
	TOTALE . . . . .	4.143	4.223

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

## TABELLA V

*Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale di anticamera.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
180	Commesso capo . . . . .	10	46
173	Commesso . . . . .	140	284
159	Usciere capo . . . . .	950	770
151	Usciere . . . . .		
142	Inserviente . . . . .		
	TOTALE . . . . .	1.100	1.100

*N. B.* — Dal 1° gennaio 1970 sono riassorbiti tutti i posti in soprannumero esistenti in ciascuna qualifica dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del presente Allegato I.

Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo officina postale, capo officina posta pneumatica urbana e di operatore capo nei ruoli di cui alle Tabelle *M, N, O e P* del presente Allegato I, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal 3° comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

*(È approvata).*

ALLEGATO II

## TABELLA A

*Ruolo organico della carriera di concetto del personale degli Uffici locali dal 1° gennaio 1971:*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Direttore di ufficio locale di gruppo A . . . . .	135
402	Direttore di ufficio locale di gruppo B . . . . .	609
357	Direttore di ufficio locale di gruppo C . . . . .	610
	TOTALE . . . . .	1.354

N. B. — Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per gli Uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli Uffici locali, previsti dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico di ciascuna qualifica apportate in applicazione della presente tabella.

Ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente Tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica, le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli Uffici locali, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente Tabella.

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

## TABELLA B

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli Uffici locali dal 1° gennaio 1971.

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1971
345	Direttore di ufficio locale di gruppo <i>D</i> . . . . .	4.455
284	Direttore di ufficio locale di gruppo <i>E</i> o Primo ufficiale . . . . .	20.048
240	Ufficiale di 1ª classe . . . . .	} 20.049
211	Ufficiale di 2ª classe . . . . .	
193	Ufficiale di 3ª classe . . . . .	
	TOTALE . . . . .	44.552

*N. B.* — Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale per gli Uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli Uffici locali e delle Agenzie, previsti dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico delle qualifiche di Direttore di Ufficio locale apportate in applicazione della presente tabella.

Ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica, le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli Uffici locali e delle agenzie, variazioni all'assegno del personale, mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 la qualifica di Direttore di Ufficio locale di gruppo *E* del quadro *A* del ruolo della carriera del personale esecutivo degli Uffici locali e quella di Primo Ufficiale del quadro *B* del ruolo stesso, sono unificate nella qualifica, con unica dotazione organica, di Direttore di Ufficio locale di gruppo *E* o Primo Ufficiale prevista nella presente tabella. Nella qualifica stessa sono inseriti, senza tener conto del quadro di provenienza, i Direttori di Ufficio locale di gruppo *E* ed i Primi Ufficiali, secondo l'ordine di anzianità determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Dalla stessa data del 1° gennaio 1971 è soppresso il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I Primi Ufficiali, oltre a svolgere le mansioni previste per gli Ufficiali, coadiuvano i Direttori di Ufficio locale, anche nello svolgimento dell'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggenza di Uffici locali e della titolarità o reggenza di Agenzie.

(È approvata).

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

## TABELLA C

*Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli Uffici locali dal 1° gennaio 1971.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Agente superiore . . . . .	2.612
210	Agente di 1ª classe . . . . .	15.671
190	Agente di 2ª classe . . . . .	} 7.835
170	Agente di 3ª classe . . . . .	
150	Fattorino . . . . .	
	TOTALE . . . . .	26.118

*N. B. — Ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica, le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno per la istituzione, soppressione di posti e variazioni all'assegno del personale della carriera ausiliaria, mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.*

*(È approvata).*



V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

ALLEGATO III

## TABELLA D

*Ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Primo direttore capo di ufficio interurbano (a) . . . . .	16	24
402	Direttore capo di ufficio interurbano (a)	21	18
340	Direttore di ufficio interurbano (a) . . .	33	28
	TOTALE . . .	70	70

(a) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

*(È approvata).*

## TABELLA E

*Ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Segretario capo . . . . .	45	93
402	Segretario principale . . . . .	100	172
340	Primo segretario . . . . .	180	309
284	Segretario . . . . .	775	526
240	Segretario aggiunto . . . . .		
211	Vice segretario . . . . .		
	TOTALE . . .	1.100	1.100

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA F

*Ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
500	Segretario capo - Dirigente tecnico superiore . . . . .	41	84
402	Segretario principale - Dirigente tecnico principale . . . . .	77	129
340	Primo segretario - Primo dirigente tecnico . . . . .	149	250
284	Segretario - Dirigente tecnico . . . . .	553	378
240	Segretario aggiunto - Dirigente tecnico aggiunto . . . . .		
211	Vice segretario - Vice dirigente tecnico		
	TOTALE . . . . .	820	841

*(È approvata).*

TABELLA G

*Ruolo organico della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Capo turno di commutazione - Assistente di commutazione di 1ª classe (a) . . . . .	150	250
284	Assistente di commutazione (a) . . . . .	225	450
	TOTALE . . . . .	375	700

(a) È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

## TABELLA H

*Ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
345	Ufficiale telefonico superiore (a) . . . .	80	674
284	Primo ufficiale telefonico . . . . .	2.010	3.718
240	Ufficiale telefonico di 1ª classe . . . . .	6.675	4.174
211	Ufficiale telefonico di 2ª classe . . . . .		
193	Ufficiale telefonico di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	8.765	8.566

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

*(È approvata).*

## TABELLA I

*Ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.*

Ex coefficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
357	Capo centrale di 1ª classe - Capo officina di 1ª classe - Capo tecnico di 1ª classe	144	144
284	Capo centrale - Capo officina - Capo tecnico - Primo operatore . . . . .	235	529
240	Operatore tecnico di 1ª classe . . . . .	822	550
211	Operatore tecnico di 2ª classe . . . . .		
193	Operatore tecnico di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	1.201	1.223

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA L

*Ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
325	Archivista superiore . . . . .	—	30
271	Archivista capo . . . . .	42	43
229	Primo archivista . . . . .	89	92
202	Archivista . . . . .	169	135
180	Applicato . . . . .		
157	Applicato aggiunto . . . . .		
	TOTALE . . . . .	300	300

*(È approvata).*

TABELLA M

*Ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile (ad esaurimento).*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
345	Aiuto contabile principale (a) . . . . .	131	131
284	Primo aiuto contabile . . . . .	196	199
240	Aiuto contabile di 1ª classe . . . . .	273	270
211	Aiuto contabile di 2ª classe . . . . .		
193	Aiuto contabile di 3ª classe . . . . .		
	TOTALE . . . . .	600	600

(a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Nella tabella L possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della stessa tabella L ed il numero dei posti occupati nella tabella M.

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA N

*Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Agente telefonico superiore . . . . .	15	99
210	Agente telefonico di 1ª classe . . . . .	46	591
190	Agente telefonico di 2ª classe . . . . .	905	296
170	Agente telefonico di 3ª classe . . . . .		
150	Allievo agente telefonico . . . . .		
	TOTALE . . . . .	966	986

*(È approvata).*

TABELLA O

*Ruolo organico della carriera del personale ausiliario (ad esaurimento).*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Capo commesso principale . . . . .	22	22
210	Capo commesso di 1ª classe . . . . .	29	83
190	Capo commesso di 2ª classe . . . . .	99	45
170	Primo commesso . . . . .		
	TOTALE . . . . .	150	150

N. B. — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella Q.

*(È approvata).*

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

TABELLA P

*Ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
238	Agente tecnico superiore . . . . .	25	25
210	Agente tecnico di 1ª classe . . . . .	42	127
190	Agente tecnico di 2ª classe . . . . .	142	65
170	Agente tecnico di 3ª classe . . . . .		
150	Allievo agente tecnico . . . . .		
	TOTALE . . . . .	209	217

*(È approvata).*

TABELLA Q

*Ruolo organico della carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera.*

Ex coef- ficiente	QUALIFICA	Numero posti dal 1° gennaio 1970	Numero posti dal 1° gennaio 1971
180	Commesso capo . . . . .	1	3
173	Commesso . . . . .	14	42
159	Usciere capo . . . . .	135	105
151	Usciere . . . . .		
142	Inserviente . . . . .		
	TOTALE . . . . .	150	150

N. B. — Dal 1° gennaio 1970 sono riassorbiti tutti i posti in soprannumero esistenti in ciascuna qualifica dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Dal 1° gennaio 1971 l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente:

« I posti di volta in volta trasferiti nella carriera di concetto del personale tecnico sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento, al sedici per cento ed al ventinove per cento, rispettivamente tra le qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario o equiparate. I rimanenti posti sono portati in aumento alla dotazione organica delle qualifiche iniziali ».

*(È approvata).*

Gli onorevoli Bianchi Gerardo, Russo Ferdinando, Azimonti, Belci e Macchiavelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti,

preso atto con soddisfazione della sensibilità dimostrata dai colleghi Mancini Antonio, Salomone e Canestrari, i quali hanno ritirato il loro emendamento riguardante la ristrutturazione dei ruoli del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al solo scopo di non ritardare o compromettere l'iter del disegno di legge n. 1688 e quindi le aspettative fatte nascere in tutti i lavoratori postelegrafonici,

raccomanda al Governo

in sede di delega di esaminare con particolare attenzione la ristrutturazione dei ruoli della carriera direttiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, specie in vista del decentramento, e frattanto di risolvere con sollecitudine tutti i problemi posti dai direttivi rientranti nella competenza del Governo stesso ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Azimonti, Bianchi Gerardo, Belci, Squicciarini, Marocco e Canestrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti,

riconfermando il suo orientamento più volte espresso inteso a considerare il servizio pubblico, per sua natura, totalmente non configurabile nella sfera privatistica, riafferma l'esigenza che a detto servizio debbano provvedere direttamente lo Stato, le regioni, le province e i comuni;

rilevato nuovamente le conseguenze negative che si ripercuotono a danno dei lavoratori addetti più volte evidenziate nonché le deficienze dei servizi conseguenti alle naturali tendenze speculative proprie della conduzione privatistica,

richiama il Governo

sulla urgenza di provvedere alla assunzione in proprio o mediante apposite convenzioni con organismi regionali, provinciali e comunali, di tutti i servizi a carattere continuativo e non straordinari o saltuari, connessi al servizio stesso attualmente in concessione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni.

Nella fase di trasformazione dalla concessione alla pubblicizzazione dei servizi stessi, dovranno essere garantiti i diritti occupazionali del personale già alle dipendenze delle aziende appaltatrici in relazione alle condizioni generali del pubblico impiego ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Azimonti, Bianchi Gerardo, Russo Ferdinando, Marracini, Canestrari, Belci, Salomone e Macchiavelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione trasporti,

impegna il Governo

a disporre che l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici attuino, entro il 1° gennaio 1971, la riforma delle proprie strutture ed il relativo mansionario delle qualifiche ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori non insistono per la votazione.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1688):

Presenti e votanti . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

BRESSANI e BELCI: « Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1969

ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (230/B):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amodio, Azimonti, Ballarin, Battistella, Belci, Bianchi Gerardo, Canestrari, Carrara Sutour, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Damico, Foscarini, Giachini, Guerrini Giorgio, Guglielmino, Macchiavelli, Mancini Antonio, Marino, Marraccini, Pirastu, Querci, Russo Ferdinando, Salomone, Skerk, Tripodi Girolamo e Turnaturi.

*Si sono astenuti dalla votazione sulla proposta di legge n. 230/B:*

Ballarin, Battistella, Carrara Sutour, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Damico, Foscarini, Giachini, Guglielmino, Pirastu, Skerk e Tripodi Girolamo.

*È in congedo:*

Dagnino.

**La seduta termina alle 11,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO